



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA

Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Federica Lorenzatti, letta la istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. cciii, formulato da Rosalia PEREZ, nata a Torino (TO) il 08/08/1974, C.F. PRZRSL74M48L219B, residente in Venaria Reale (TO), via San Marchese n. 30/1, domiciliata, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Antonio Maradei giusta delega in calce al ricorso introduttivo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla debitrice prevede la messa a disposizione dei creditori, a fronte di un ammontare complessivo della esposizione debitoria pari ad euro € 64.221,93 (di cui euro 2.302,00 prededucibili, euro 6.294,15 privilegiati, e per la differenza al chirografo), della somma globale di euro € 18.639,00 mediante n. 57 rate mensili di pari importo (Euro 327,00) in un arco temporale di quattro anni e nove mesi.

Tale somma risulta idonea al soddisfacimento integrale delle prededuzioni e dei creditori privilegiati, nonché di una quota pari al 18 % dei creditori chirografari, rappresentati essenzialmente dal ceto creditorio bancario da micro-credito (cfr. relazione OCC).

La debitrice ha ritenuto, inoltre, di escludere dal piano proposto una autovettura con impianto a GPL di scarsissimo valore economico, immatricolata nel 2002.

La debitrice non risulta titolare di altri beni mobili registrati di valore e percepisce un reddito da lavoro dipendente annuo lordo di circa 17.559,96 (come risultante dalla media delle quattro annualità precedenti cfr. pagina 5 relazione particolareggiata) reddito questo che risulta appena sufficiente a soddisfare le esigenze di vita della debitrice; esigenze quantificate ragionevolmente in circa Euro 1.066,58 al mese (pag. 4 relazione OCC).

Le cause del sovraindebitamento risultano esogene e riconducibili alla perdita e contrazione del reddito in capo alla sig.ra Perez (la stessa risulta dall' ottobre del 2021 in Cassa Integrazione Guadagni), nonché -sotto distinto ma connesso profilo- derivano da vicissitudini personali che l'hanno condotta a farsi carico in maniera esclusiva del mantenimento dei due figli senza alcun

contributo economico da parte dei relativi padri, come ben esposto sia nel ricorso introduttivo sia nella relazione dell'OCC.

Il sovraindebitamento, in altri termini, è dovuto a un fattore esogeno, cioè la riduzione reddituale che si è prodotta fin dall' ottobre del 2021 con la messa in Cassa Integrazione Guadagni, (ciò emerge palmare dal raffronto dei redditi che sono andati a contrarsi con l'applicazione degli ammortizzatori sociali cfr. relazione particolareggiata).

Non risultano atti in frode ai creditori o le altre condizioni ostative di cui all'art. 69 CC II.

Nessuno dei creditori, eccettuata PROJECT ONE SRL, ha formulato osservazioni critiche alla proposta.

Quest'ultimo creditore ha rimarcato, dal canto suo, che la proposta del piano risulterebbe inaccoglibile ed errata poiché inglobante anche parte del credito di cui la stessa Project One s.r.l. risulta già irrettabilmente assegnataria.

In particolare la creditrice ha rilevato che: “ *Giurisprudenza costante insegna, allorquando la procedura presso terzi sia già stata conclusa al momento della proposizione della domanda di sovraindebitamento (come nel caso di specie) i pagamenti effettuati dal debitor debitoris in pendenza della procedura ed in esecuzione di un'ordinanza di assegnazione anteriore ad essa non soffrono deroga alcuna, giacché il creditore pignorante continua a godere del beneficio dell'assegnazione del credito retributivo nonostante il successivo avvio di una procedura concorsuale da sovraindebitamento (in tal senso, tra le tante, Corte di Cassazione n. 1820/2020, Tribunale di Mantova 20/04/2021, Tribunale di Grosseto 16/03/2021).*”

A tali osservazioni ha puntualmente replicato l'OCC evidenziando l'erroneità dei presupposti invocati sia normativi, sia giurisprudenziali.

Ciò posto, si pone il problema di comprendere, a tal fine, se il sovraindebitato possa o meno mettere a disposizione dei creditori, attraverso la proposta di piano del consumatore, tutta la sua retribuzione, sebbene una parte sia già attinta da pignoramento presso terzi, con provvedimento di assegnazione delle somme *pro futuro*.

La risposta deve essere affermativa, perché, trattandosi di procedura attratta a pieno titolo nella sfera della concorsualità, il credito del finanziatore (alias cessionario) deve ritenersi scaduto e ristrutturabile.

Dopo l'omologa, i pagamenti in favore del finanziatore non possono più essere eseguiti anche se -a suo tempo- il creditore aveva ottenuto un provvedimento di assegnazione delle somme nell'ambito di un pignoramento presso terzi.

In sostanza, la falcidia del credito di PROJECT ONE SRL appare giuridicamente ammissibile sia alla luce di quanto disposto dall'art. 67, co. 3, CCII, nonché tenuto conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 65/2022.

In forza della predetta statuizione, la Corte Costituzionale si è così espressa: “Deve considerarsi infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 8, comma 1 bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come introdotto dall’art. 4 ter, comma 1. lett. d) del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui non stabilisce che il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, poiché è la stessa ratio dell’art. 8, comma 1 bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata.

Al riguardo la Corte ha infatti sottolineato che, se da un lato può ritenersi che l’accostamento, nell’art. 8, comma 1 bis, della cessione del credito al contratto di finanziamento sia subito evocativo di una cessione volontaria, d’altro canto, l’espressione “cessione del credito” tout court, e quindi non altrimenti qualificata, non può certo a priori escludere una cessione coattiva del credito di fonte giudiziaria, vale a dire derivante da un’ordinanza di assegnazione che concluda una procedura di espropriazione presso terzi. Attribuire all’effetto traslativo derivante dall’assegnazione giudiziale una vincolatività differente rispetto a quella riconosciuta all’effetto della cessione volontaria sarebbe equivalente a ritenere che il trasferimento della proprietà attuato con una vendita forzata sia “più forte e vincolante” dell’effetto traslativo generato da un atto di autonomia privata.

Successivamente, come è noto, il contenuto dell’art. 8 comma 1 bis è stato trasfuso nell’attuale art 67 comma 3 CCII, con sostanziale continuità normativa, recependo già l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale.

D’altra parte, se il provvedimento di assegnazione somme continuasse -a contrario- a spiegare i suoi effetti anche in relazione ai crediti divenuti esigibili dopo il deposito del ricorso, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva, in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità che permea l’Istituto, come del resto già ritenuto pacificamente dalla giurisprudenza di merito (sull’argomento vedasi Trib. Lecce 86/2024 del 28.08.2024, Trib. Bologna Sentenza n. 115/2023 del 03.08.2023, Trib. Pavia Sentenza n. 61/2023 del 01.06.2023, Trib. Novara del 29.12.2023).

Sussiste, in ultimo, il requisito della meritevolezza, atteso che, come sopra evidenziato, risulta piuttosto evidente, anche alla luce dell’attestazione dell’OCC, che la causa del sovraindebitamento derivi essenzialmente dalla contrazione della capacità reddituale della sig.ra Perez.

Non emerge peraltro uno sproporzionato ed abnorme accesso al credito, atteso che la esposizione debitoria accumulata nei confronti delle finanziarie risulta compatibile con la situazione reddituale della ricorrente.

Di palmare evidenza è poi lo stato di sovra-indebitamento, tenuto conto che, a fronte di entrate per euro mensili 800,00 (derivanti unicamente dal proprio reddito da lavoro), la debitrice ha uscite che assorbono pressoché interamente le entrate; sicché esse risultano del tutto inidonee a mantenere un equilibrio finanziario.

Non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo la debitrice determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa, visto l'art. 70 CCII

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Rosalia PEREZ, nata a Torino (TO) il 08/08/1974, C.F. PRZRSL74M48L219B, residente in Venaria Reale (TO), via San Marchese n. 30/1, DISPONE che l'OCC proceda ai pagamenti nei confronti dei creditori secondo le modalità indicate nel piano, provvedendo al deposito di relazione semestrale circa lo stato di esecuzione della procedura;

DICHIARA la sospensione del pignoramento del quinto dello stipendio e della delega volontaria; DISPONE la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori; DISPONE che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ivrea, 11.09.2024

Il Giudice
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)